



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara
Via San Rocco 1
65010 Nocciano
085 - 847135 fax 085 - 847602
C.F. e P.I. 00221360688

ORDINANZA N°08/2019

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs.vo n.267/2000

IL SINDACO

PREMESSO che la presenza di piccioni di città (*Columba livia* forma domestica) nel cimitero del comune di Nocciano è causa di gravi problemi igienici ed è favorita dalla disponibilità di luoghi e spazi di nidificazione, dalla disponibilità di alimenti e dalla quasi assenza di predatori specifici;

TENUTO CONTO dei notevoli disagi per i cittadini, in termini di problemi igienico sanitari per l'uomo, per gli animali domestici e di compromissione della integrità del patrimonio edilizio e monumentale, con ricadute economiche di entità non trascurabile;

CONSIDERATO che il piccione di città nelle condizioni di sovraffollamento rappresenta per l'uomo e per gli animali domestici un reale pericolo sia diretto, come possibile veicolo di microorganismi patogeni (zoonosi), sia indiretto, con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni;

RILEVATO che è intenzione di questa amministrazione comunale assumere tutte le iniziative concrete per determinare l'allontanamento dei piccioni, facendo ricorso a sistemi naturali senza la loro soppressione e in tal senso gli uffici si sono già attivati;

RITENUTO, in considerazione del grave pregiudizio nonché del permanere delle condizioni di disagio igienico- sanitario, di dover provvedere in via cautelativa ad emettere provvedimento a tutela della salute e benessere pubblico, nonché del patrimonio ambientale ed architettonico, affinché tutti i fruitori del cimitero adottino comportamenti idonei per l'eliminazione di possibili focolai di agenti patogeni pericolosi anche per l'uomo; A tal fine si ritiene che i fruitori del cimitero e i concessionari di loculi cimiteriali e di cappelle gentilizie debbano assumere le iniziative idonee al contenimento del fenomeno di diffusione di tale specie nell'ambito del cimitero;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 833 del 23/12/1978;

Vista la legge 689 del 24/11/1981;

ORDINA

1. ai fruitori del cimitero di evitare ogni attività che possa richiamare esemplari di piccioni (ad esempio lasciare cibo, acqua o ripari etc.);
2. ai concessionari di loculi o cappelle gentilizia e a chiunque abbia titolo su detti manufatti di provvedere, entro 10 giorni lavorativi dalla data di adozione della presente, a ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione e sosta, quali sottotetti, cornicioni, fessure nei muri, ponendo in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività :

- chiusura, con diaframmi in muratura, reti o altro mezzo idoneo, delle piccole cavità atte alla sosta e nidificazione dei piccioni;
- chiusura dei loculi non utilizzati;
- installazione di dissuasori sui punti di posa (ad esempio sulle mensole dei loculi) onde impedire lo stazionamento di piccioni;
- chiusura delle cappelle attualmente prive di uscio.
- chiusura degli spazi esistenti tra le pareti delle cappelle e il cornicione di copertura.

precisa

Che nel caso ci fosse presenza di nidi con nidificanti dovrà essere posta particolare attenzione all'esecuzione di quanto ordinato rammentando che è vietata la soppressione di piccioni;

avverte

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporta l'esecuzione di ufficio con addebito di spesa ai concessionari nella misura che sarà stabilita dall'ufficio tecnico entro tre giorni dalla data di adozione della presente ordinanza;

dispone

- a) la vigilanza sull'ottemperanza della presente ordinanza sia demandata alla polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico;
- b) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Nocciano;
- c) che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione alla cittadinanza con affissione anche presso il cimitero comunale;

informa

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo;

dispone

- 1) la notifica della presente ordinanza :
 - a) Al Prefetto di Pescara ;
 - b) Al Comando di Polizia Municipale di Nocciano;
 - c) Al Comando dei Carabinieri di Catignano;
 - d) All'ufficio Tecnico del Comune di Nocciano;
- 2) Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Nocciano

Nocciano, lì 25/03/2019



IL SINDACO
(Avv. Lorenzo Mucci)